# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 364)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DI ROCCO, BELLISARIO e ZANNINI

#### COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1964

Disposizioni a favore del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e d artistica in servizio alla data del 23 marzo 1939

ONOREVOLI SENATORI. — In sede di discussione e successiva approvazione della legge 27 febbraio 1963, n. 226, concernente « Disposizioni a favore del personale direttivo e docente degli Istituti d'istruzione elementare, secondaria e artistica, in servizio alla data del 23 marzo 1939 », fu presentato al Senato della Repubblica un emendamento all'articolo 2 che aveva lo scopo di inserire nella legge anche il personale non insegnante delle Scuole e degli Istituti d'istruzione secondaria ed artistica al fine di non escludere ingiustamente dal provvedimento una categoria di personale che si trova nelle stesse condizioni di quello contemplato nella legge approvata.

Infatti, tale emendamento, nella seduta della 6<sup>a</sup> Commissione del 24 ottobre 1962, fu l'unico accettato dal Governo proprio per l'evidente esigenza di equità ed in omaggio all'unità della scuola e del suo personale. Il provvedimento di legge ebbe varie vicissitudini ed alla fine prevalse il criterio

di approvarlo nel testo già approvato dalla Camera dei deputati. Il relatore, senatore Baldini, ebbe l'incarico di presentare una relazione sul provvedimento.

Dalla predetta relazione si evince che lo emendamento presentato era effettivamente logico e necessario come opera di giustizia in seno alla scuola. La relazione terminava con le seguenti parole in favore del personale non insegnante: « perchè il provvedimento sia valido e possa acquistare un significato morale e di giustizia, occorre che esso comprenda: ...omissis... il personale amministrativo, di vigilanza, tecnico esecutivo, ausiliario e tecnico ausiliario che si trovava in servizio alla data del 23 marzo 1939 e che rientra nelle categorie di personale di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 29 maggio 1939, n. 782 ».

Infine il Senato, nell'approvare la legge nel testo già approvato dall'altro ramo del Parlamento, ha auspicato che fosse presentato un apposito disegno di legge per il personale non insegnante.

### LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il testo del disegno di legge che si sottopone all'esame del Senato è stato stilato sulla falsariga di quello già approvato per il personale docente e le giustificazioni giuridiche della iniziativa sono le stesse di quelle che determinarono l'approvazione della legge 27 febbraio 1963, n. 226.

Pertanto anche questo provvedimento mira a riparare una grave lacuna nella nostra legislazione e permette di compiere un vero atto di giustizia che andrà a favore di quel personale non insegnante in servizio al 23 marzo 1939 e che fu danneggiato dalla legge emanata in quello stesso anno con la quale si imettevano nei ruoli dello Stato coloro che avevano la qualifica di « squadrista ».

Il personale attualmente in servizio, che potrà beneficiare delle disposizioni del presente disegno di legge è in numero assai modesto.

Si ha pertanto fondata fiducia che il disegno di legge incontri il pieno favore del Senato. LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

#### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

In favore del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica dei ruoli ordinari, che era in possesso del prescritto titolo di studio all'entrata in vigore del regio decreto 25 aprile 1940, n. 634, se in servizio alla data del 23 marzo 1939, la nomina in ruolo verrà fatta decorrere, agli effetti giuridici e di carriera dal 1º ottobre 1939.

Il personale non insegnante delle scuole e degli istituti di cui al comma precedente, iscritto nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti, che si trovi nelle condizioni previste dal precedente comma, verrà assunto nei ruoli ordinari, agli effetti giuridici e di carriera, con anzianità 1° ottobre 1939.

#### Art. 2.

Gli effetti economici derivanti dall'applicazione del precedente articolo decorreranno dal 1º luglio 1963.

#### Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1963-64 e successivi esercizi, concernenti il pagamento degli stipendi e assegni al personale non insegnante dell'istruzione secondaria e artistica.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle opportune variazioni di bilancio.